

## TI\_GERICHTE TI-98441 vom 9. Juli 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-07-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-98441](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98441)

FR: TI\_GERICHTE TI-98441 du 9 juillet 2008

IT: TI\_GERICHTE TI-98441 del 9 luglio 2008

### Erwägungen

#### E. 1

Il reclamo presentato tempestivamente da \_\_\_\_\_, accusato e destinatario della decisione impugnata, è ricevibile in ordine.

#### E. 2

Per quanto concerne l'assunzione di prove nella fase predibattimentale valgono i seguenti principi:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all'audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten. Di conseguenza, non è data violazione dell'art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit.,

nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

Quanto sopra espresso evidenzia l'importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia nuova e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o potrebbe confermarlo. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza e rilevanza per le conclusioni del Procuratore pubblico presuppone una motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR, autorità da considerarsi "terza" per rapporto all'istruttoria come tale.

### E. 3

Per quanto concerne le richieste di audizioni per via rogatoria di \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, si tratta di mezzi di prova che, a questo stadio della procedura, non appaiono né di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non possono essere considerate determinanti per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire uno stravolgimento di questo indirizzo.

Seguendo l'ordine proposto dal reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:

3.1 audizione in via rogatoriale di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dopo aver rilevato che il magistrato inquirente non avrebbe neppure tentato di ottenere l'audizione per via rogatoriale di \_\_\_\_\_, limitandosi a considerarlo latitante (senza neppure verificare la verosimile eventualità che egli sia rientrato in \_\_\_\_\_, suo paese d'origine), evidenzia che quest'ultimo non soltanto ha partecipato a numerosi viaggi a Zurigo per l'acquisito di cocaina, ma, addirittura, ne sarebbe stato il promotore, fornendo pure il nominativo del fornitore \_\_\_\_\_. Circonstanza quest'ultima che merita approfondimento e che, se comprovata, potrebbe concretamente influire sulla commisurazione della pena del reclamante stesso, il quale avrebbe comunque il diritto di confrontarsi con la versione dei fatti di \_\_\_\_\_. La richiesta audizione sarebbe quindi prova, oltre che nuova, rilevante e pertinente, nè sarebbe possibile attendere il dibattimento per la sua assunzione, essendo ottenibile unicamente per via rogatoriale, procedura che notoriamente richiede un certo tempo.

Il Procuratore pubblico nella decisione impugnata ha ritenuto l'audizione in via rogatoriale di \_\_\_\_\_, oltre che impraticabile non essendo dato sapere dove lo stesso si trovi, ma anche ininfluyente ai fini del giudizio di merito.

Preliminarmente occorre rilevare che il Procuratore pubblico, una volta acclarata la sua posizione tramite le dichiarazioni di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, ha tempestivamente emanato ordine di arresto nei confronti di \_\_\_\_\_ e che, onde procedere per via rogatoriale, è necessario conoscere il luogo di dimora e/o di soggiorno della persona all'estero, ciò che nel caso in esame nessuno conosce. In questo senso nulla vi è da rimproverare al magistrato inquirente.

Inoltre, appare difficilmente sostenibile che \_\_\_\_\_ abbia assunto il ruolo di promotore e/o istigatore del traffico di cocaina messo in atto, circostanza certo che non può essere dedotta dal fatto che egli abbia fornito il nominativo del fornitore \_\_\_\_\_. Occorre infatti considerare, da un lato, che \_\_\_\_\_ ha fornito il contatto con \_\_\_\_\_ come asserito miglior fornitore dopo aver provato la cocaina offertagli dallo stesso reclamante che l'aveva acquistata da \_\_\_\_\_ e, dall'altro, che l'inchiesta ha permesso di accertare che nel periodo in cui \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (ottobre 2006 -novembre 2006) hanno agito in correttezza essi erano sullo stesso piano e che comunque, anche dopo che \_\_\_\_\_ ha lasciato il gruppo, gli altri due hanno reiterato e continuato illecito traffico (periodo aprile/maggio 2007 fino al momento dell'arresto), peraltro per quantitativi ben superiori (760 grammi di cocaina già tagliata e 50 grammi di sostanza da taglio rispetto ai 150 grammi di cocaina già tagliata).

Gli atti istruttori esperiti, segnatamente i verbali di interrogatorio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e dello stesso \_\_\_\_\_ rispettivamente i verbali di confronto tra i correi, hanno permesso di chiarire la loro comune illecita attività, per quel che concerne vendite, acquisti e consumi, anche per il periodo in cui essi hanno agito in correttezza con \_\_\_\_\_.

Discende dalle suddette considerazioni che, come rettamente evidenziato nella decisione impugnata e nelle osservazioni dal Procuratore pubblico, l'audizione di \_\_\_\_\_, oltre ad essere praticamente ineffettuabile, appare ininfluyente ai fini del giudizio di merito, in altre parole non può essere ritenuta né rilevante né pertinente.

3.2 contraddittorio con \_\_\_\_\_

Nell'istanza di complemento 19 maggio 2008 \_\_\_\_\_ ha chiesto al Procuratore pubblico, senza motivazione alcuna, di procedere al contraddittorio con \_\_\_\_\_, persona presso la quale l'accusato ha dichiarato di aver depositato in tre occasioni un quantitativo di circa 10/15 gr. di cocaina e di sostanza da taglio, fatti per i quali in Italia è stato aperto un procedimento penale a suo carico. Nel reclamo viene precisato che si tratterebbe di audizione necessaria in quanto ad \_\_\_\_\_ dovrebbe essere garantito il contraddittorio con \_\_\_\_\_, ritenuto che le dichiarazioni rese da quest'ultimo in Italia sarebbero ampiamente discordanti da quelle di \_\_\_\_\_ - avendo il primo asserito di avere tenuto in deposito una cassetta di sicurezza nera una sola volta e di non sapere che cosa contenesse, negando pure di aver ricevuto cocaina in offerta dal reclamante -, anche nell'ipotesi in cui il magistrato inquirente non richiedesse l'assunzione formale del procedimento aperto in Italia contro \_\_\_\_\_. Si tratterebbe quindi di prova che adempie ai requisiti della novità e rilevanza. Inoltre la sua assunzione non presenterebbe particolari difficoltà.

Tale richiesta, oltre che insufficientemente motivata, appare del tutto irrilevante quo alla posizione processuale di \_\_\_\_\_, a maggior ragione se si considera che oggetto del richiesto contraddittorio sono fatti e circostanze unicamente a danno della posizione processuale di \_\_\_\_\_ e non del reclamante. Giova comunque rilevare che, nel merito e nei fatti, vi è sostanziale concordanza fra le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ e quelle rese in Italia da \_\_\_\_\_: quest'ultimo ha infatti ammesso di aver tenuto in deposito oggetti di proprietà di \_\_\_\_\_.

Anche su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto, impregiudicata la facoltà del reclamante di ripostulare la richiesta al giudice del merito in occasione del pubblico dibattimento, non presentando l'assunzione di tale prova, per sua stessa ammissione, particolari difficoltà.

### 3.3.assunzione formale del procedimento penale italiano aperto nei confronti di \_\_\_\_\_

Tale richiesta si giustificerebbe in quanto mantenere due procedure distinte pregiudicherebbe la possibilità di \_\_\_\_\_ di seguire anche il procedimento italiano, non potendo lasciare la Svizzera ed, inoltre, comporterebbe il rischio che egli venga condannato due volte per i medesimi fatti, rilevato inoltre che tale assunzione non dovrebbe porre particolari problemi dal momento che il procedimento svizzero è stato aperto precedentemente e quasi la totalità dei fatti addebitati all'accusato si sono svolti in Svizzera. In altre parole, il magistrato inquirente dovrebbe chiedere alle Autorità italiane di cedere la trattazione del procedimento e attendere la loro risposta e valutazione. Nulla più.

Anche su questo punto il reclamo deve essere respinto.

Infatti, nel procedimento in Svizzera \_\_\_\_\_ risponderà unicamente per i fatti svoltosi in Svizzera, ciò che esclude una condanna per i medesimi fatti, ed inoltre, non si vede in quale modo sia pregiudicata la sua possibilità di seguire da vicino il procedimento aperto in Italia, essendo anche in tale luogo validamente patrocinato.

## **E. 4**

Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); tassa e spese di giudizio, nonché ripetibili seguono la soccombenza. Si rinuncia a porre a carico di \_\_\_\_\_ una parte di tasse e spese di giudizio, in quanto si è limitato a chiedere l'accoglimento del gravame per quanto concerne l'audizione di \_\_\_\_\_.

Visti gli art. 19 LStup, 19a LStup, 146, 251, 305 e 320 CP, 33 LArm, 196, 280ss CPP,  
decide

4.Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.